



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 43 Del 07/04/2020

1^A SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

ORDINANZA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA “COVID-19” – OBBLIGO DI PROTEZIONE NASO-BOCCA PER GLI UTENTI CHE ACCEDONO A NEGOZI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza a di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COV ID -19 » e, in particolare, l'art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in all'interno del territorio regionale, provinciale e comunale;

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Dato atto che tali misure sono state ulteriormente potenziate, con restrizioni ancor maggiori sintetizzate nel D.P.C.M. ormai noto come “io resto a casa”, comunicato dal Presidente del Consiglio la sera dell'11 marzo 2020 e pubblicato nella stessa serata (che ha imposto, come noto, una generale serrata di tutti gli esercizi ed attività ad eccezione di generi alimentari e farmacie);

Visto il D. L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto : “Misure urgenti di sostegno per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Considerato che nei prossimi giorni si prevede un aumento di afflusso presso i negozi di generi alimentari in occasione delle festività pasquali e dell'assegnazione ai nuclei familiari in stato di bisogno da parte del Comune di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità;

Ritenuto indispensabile, in ossequio ai limiti posti dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 adottare specifiche misure di contenimento e di protezione al contagio nel territorio comunale;

Preso atto dell'esigenza, sottesa alla grave crisi sanitaria e volta a favorire l'efficacia di misure di contrasto a tale emergenza, di disporre l'obbligo dell'uso di adeguate misure di protezione individuali da parte degli utenti di negozi ed uffici pubblici e privati aperti al pubblico;

Richiamati i commi 4 e 5, dell'art. 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) l'accesso ai negozi e uffici pubblici e privati aperti al pubblico è consentito esclusivamente agli utenti dotati di protezione per bocca e naso, nel rispetto della distanza individuale di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro;
- 2) i trasgressori saranno puniti a termini di legge.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Umbertide, 07 aprile

**IL SINDACO
LUCA CARIZIA**

Il Sindaco
CARIZIA LUCA